

COMITATO REGIONALE DI CORDINAMENTO EX ART. 7 D. LGS. 81/08  
SEMINARIO A CURA DELLA REGIONE TOSCANA E DELL'AZIENDA USL 12 DI VIAREGGIO

"Gli Accordi Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - La qualificazione dei formatori"

Pisa 20 febbraio 2014

**"Accordo Stato Regioni e Province Autonome del  
22 Febbraio 2012 per l'applicazione dell'Art. 73  
comma 5 del D.Lgs. 81/2008."**

Dott. Ing. Daniele Novelli

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

1

### **Obblighi del datore di lavoro - La formazione specifica (art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/2008)**

- per le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, **prende le misure necessarie affinché** l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati **che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati**
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, **informazione e addestramento** adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone

20/02/2014


Ing. Daniele Novelli

2


## L'abilitazione degli operatori (art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/2008)

### D.Lgs. 81/2008 – art. 73

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.



Per **abilitazione** si intende il riconoscimento legale della capacità di esercitare una professione o di svolgere una determinata attività o mansione (Devoto – Oli).



## Oggetto dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

- L'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli **operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008**, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.
- L'accordo è entrato in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Gazz. Uff. S.O. n° 60 del 12/03/2012), ovvero il 12/03/2013.

## Soggetti obbligati

- Operatori  
(*"il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro"*, art. 69 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008)
- Soggetti dell'art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/2008
  - Componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile
  - Lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile
  - Coltivatori diretti del fondo
  - Soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
  - Artigiani e piccoli commercianti

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

5

## Oggetto

- La formazione prevista nell'Accordo, essendo **formazione specifica**, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
- La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi **minimi**.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

6

## Elenco delle attrezzature di lavoro

- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- b) Gru a torre
- c) Gru mobile
- d) Gru per autocarro
- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
  1. Carrelli semoventi a braccio telescopico:
  2. Carrelli industriali semoventi
  3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
- f) Trattori agricoli o forestali
- g) Macchine movimento terra:
  1. Escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
  2. Escavatori a fune
  3. Pale cariatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
  4. Terne
  5. Autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
- h) Pompa per calcestruzzo

Restano ferme le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Es.: Protocollo di intesa 29/10/2009 [Accordo Anipa - Formedit](#) - abilitazione all'uso di macchine complesse utilizzate nella costruzione dei pozzi per acqua.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

7

## Elenco delle attrezzature di lavoro

m\_lps.38.CIRCOLARI REGISTRAZIONE.0000021.10-06-2013



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro  
Divisione VI

### 4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI

Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa.


20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

8

## Le attrezzature di lavoro

- **Piattaforme di lavoro mobili elevabili:** macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.



Definizione conforme a quella delle PLE nella norma UNI EN 280:2009 (salvo la limitazione a 2 m di quota)

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

9

## Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Esempi



20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

10

## Problematiche interpretative

Per i carri raccoglifrutta è richiesta l'abilitazione ex art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/2008?




20/02/2014

11

## Le attrezzature di lavoro

- **b) Gru a torre:** *gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.*



Definizione conforme a quella della norma UNI EN 14439:2009


20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

12

## Le attrezzature di lavoro

- **c) Gru mobile:** autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.



Definizione conforme a quella della norma UNI EN 13000:2010


20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

13

## Le attrezzature di lavoro

- **d) Gru per autocarro:** gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.



Definizione conforme a quella della norma UNI EN 12999:2005  
N.B.: La definizione data dalla norma UNI EN 12999:2011 è diversa:

**3.1.1 loader crane**  
powered crane comprising a column, which slews about a base, and a boom system which is attached on to the top of the column, usually fitted on a commercial vehicle (including trailer) with a significant residual load carrying capability, and being designed for loading and unloading the vehicle as well as for other duties as specified by the manufacturer in the operator's manual

20/02/2014


Ing. Daniele Novelli

14


## Le attrezzature di lavoro

- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

**1. Carrelli semoventi a braccio telescopico:** carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.



Definizione conforme a quella della norma UNI EN 1459:2010




Ing. Daniele Novelli

15

## Le attrezzature di lavoro

- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

**2. Carrelli industriali semoventi:** qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.



Definizione tratta quella della norma UNI EN 1726-1:2004

**1.2 Per carrello industriale semovente si intende** qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore che si muove a piedi insieme al carrello o a bordo, su un sedile o una specifica pedana.



N.B.: Sono esclusi i carrelli con operatori in piedi su pedana

Ing. Daniele Novelli

16




## Carrelli industriali semoventi - Esempi



## Le attrezzature di lavoro

- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

**3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi:** attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.



Definizione tratta da progetto di norma


20/02/2014

Ing. Daniele Novelli


18

## Le attrezzature di lavoro

- **f) Trattori agricoli o forestali:** qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.



Esempio di trattore a ruote



Esempio di trattore a cingoli

Definizione tratta dalla  
Direttiva 2003/37/CE

Conseguenza: è' soggetta ad  
abilitazione la conduzione di  
ogni tipologia di trattore  
agricolo o forestale, di  
qualsunque categoria

20/02/2014


Ing. Daniele Novelli

19


## Le attrezzature di lavoro

- **g) Macchine movimento terra:**

**1. Escavatori idraulici:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.



Esempio di escavatore a ruote



Esempio di escavatore a cingoli

Definizione tratta quella della  
norma UNI EN 474-5

Per massa operativa si intende quella  
definita dalla ISO 6016:

**3.2.1 operating mass (OM):** Mass of the base machine with equipment and empty attachment as specified by the manufacturer, and with the operator (75 kg), full fuel tank and all fluid systems at the levels specified by the manufacturer.

20/02/2014


Ing. Daniele Novelli

20


## Le attrezzature di lavoro

- g) **Macchine movimento terra:**

**2. Escavatori a fune:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.



Esempio di escavatore a fune con benna per il dragaggio



Esempio di escavatore a fune con benna mordente

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

21

Definizione tratta quella della norma UNI EN 474-12

## Le attrezzature di lavoro


- g) **Macchine movimento terra:**




Esempio di caricatore a ruote



Esempio di caricatore a ruote con bracci a forca



Esempio di caricatore a ruote con pinza



Esempio di caricatore a cingoli

**3. Pale cariatrici frontali:** macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

Definizione tratta quella della norma UNI EN 474-3

Per massa operativa si intende quella definita dalla ISO 6016:

**3.2.1 operating mass (OM):** *Mass of the base machine with equipment and empty attachment as specified by the manufacturer, and with the operator (75 kg), full fuel tank and all fluid systems at the levels specified by the manufacturer.*

Ing. Daniele Novelli

22


## Le attrezzature di lavoro




Esempio di terra a ruote

- g) **Macchine movimento terra:**

**4. Terne:** macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.



Esempio di terra a cingoli



Esempio di terra con attrezzatura per la posa di pali



Esempio di terra con trivella


Ing. Daniele Novelli

23

## Le attrezzature di lavoro

- g) **Macchine movimento terra:**

**5. Autoribaltabile a cingoli:** macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg



Esempio di autoribaltabile a cingoli

**Definizione tratta quella della norma UNI EN 474-6**

Per massa operativa si intende quella definita dalla ISO 6016:

**3.2.1 operating mass (OM):** *Mass of the base machine with equipment and empty attachment as specified by the manufacturer, and with the operator (75 kg), full fuel tank and all fluid systems at the levels specified by the manufacturer.*

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

24

## Le attrezzature di lavoro

- g) **Macchine movimento terra:**

Non sono soggette ad abilitazione le seguenti macchine movimento terra:

- 1) Apripista
- 2) Autoribaltabili a ruote
- 3) Motoruspe
- 4) Motolivellatrici
- 5) Posatubi
- 6) Scavafossi




20/02/2014

Ing. D

## Le attrezzature di lavoro

- h) **Pompa per calcestruzzo:** dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.



Definizione tratta quella della norma UNI EN 12001

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

26

## Carrelli semoventi con conducente a bordo con attrezzature intercambiabili



La circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013 ha chiarito che se ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo sono abbinati accessori tali da far rispondere l'attrezzatura di lavoro ad una o più definizioni comprese nelle lettere a) ad h) dell'allegato A, è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

27

## Problematiche interpretative

Per i caricatori di materiali (p.es. in autodemolizioni, trattamenti rifiuti, ecc.) è richiesta l'abilitazione ex art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/2008? E in quale gruppo di attrezzature (gru caricatori, gru mobili o macchine movimento terra)?



20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

28

## Uso “saltuario” delle attrezzature - Problematiche interpretative

mi\_lps.38.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000012.11-03-2013



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro  
Divisione VI

### ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..

Ing. Daniele Novelli

29

20/02/2014

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- **Piattaforme di lavoro mobili elevabili:** *macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.*



Definizione conforme a quella delle PLE nella norma UNI EN 280:2009 (salvo la limitazione a 2 m di quota)

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

30

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- Premesse (punto 1.0)
- Contenuti del modulo giuridico (punto 1.1)
- Contenuti del modulo tecnico (punto 2)
- Contenuti dei moduli pratici specifici (punto 3):
  - 3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori
  - 3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori
  - 3.3 Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori
- Valutazione (punto 4)

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

31

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- Il titolo dell'allegato  
**Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)**

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Abilitazione per sole PLE che operano su stabilizzatori (1., 2., 3.1)</i>	1	3	4	8
<i>Abilitazione per sole PLE che operano senza stabilizzatori (1., 2., 3.2)</i>	1	3	4	8
<i>Abilitazione per PLE che operano con o senza stabilizzatori (1., 2., 3.3), in unico corso</i>	1	3	6	10
<i>Abilitazione per PLE che operano con o senza stabilizzatori (1., 2., 3.1 e 3.2), in due corsi</i>	1	3	4+4	12

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

32



## Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>PLE su stabilizzatori</i>	1	3	4	8
<i>PLE senza stabilizzatori</i>	1	3	4	8
<i>PLE sia su stabilizzatori che senza stabilizzatori (unica sessione)</i>	1	3	6	10
<i>PLE sia su stabilizzatori che senza stabilizzatori (due sessioni)</i>	1	3	4+4	12

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

33

## Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Gru su autocarro</i>	1	3	8	12
<i>Gru a torre (rotazione bassa)</i>	1	7	4	12
<i>Gru a torre (rotazione alta)</i>	1	7	4	12
<i>Gru a torre (rotazione alta e rotazione bassa – unica sessione)</i>	1	7	6	14
<i>Gru a torre (rotazione alta e rotazione bassa – due sessioni)</i>	1	7	4+4	16

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

34

## Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Carrelli industriali semoventi</i>	1	7	4	12
<i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i>	1	7	4	12
<i>Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi</i>	1	7	4	12
<i>Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (unica sessione)</i>	1	7	8	16
<i>Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (tre sessioni)</i>	1	7	4+4+4	20

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

35

## Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Gru mobili</i>	1	6	7	14
<i>Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile</i>	1	10	11	22
<i>Trattori agricoli e forestali a ruote</i>	1	2	5	8
<i>Trattori agricoli e forestali a cingoli</i>	1	2	5	8
<i>Trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli (unica sessione)</i>	1	2	5+5	13

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

36

## Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Escavatori idraulici</i>	1	3	6	10
<i>Escavatori a fune</i>	1	3	6	10
<i>Caricatori frontali</i>	1	3	6	10
<i>Terre</i>	1	3	6	10
<i>Autoribaltabili a cingoli</i>	1	3	6	10
<i>Escavatori idraulici, caricatori frontali e terre</i>	1	3	12	16
<i>Autobetonpompe</i>	1	6	7	14

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

37

## Corsi abilitanti per lavoratori e orario di lavoro

- La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

38

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- **Premesse (punto 1.0)**

- **1.0.** *Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.*

Occorre:

1. Formazione particolare per la specifica PLE
2. Almeno una delle abilitazioni previste dall'accordo (es. PLE con stabilizzatori)

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- **1. Modulo giuridico – normativo (1 ora)**

**1.1.** Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

**4.2.** Il modulo giuridico – normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili . Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

## Crediti formativi –

### Problematiche interpretative

*Quali sono le "attrezzature di lavoro simili" per le quali si possa considerare il credito formativo del punto 4.2 dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (limitatamente al modulo giuridico)?*

	All. III	All. IV	All. V	All. VI	All. VII	All. VIII	All. IX	All. X
All. III – Piattaforme di lavoro elevabili	X							
All. IV – Gru per autocarro		X	X	X	X			
All. V – Gru a torre		X	X	X	X			
All. VI – Carrelli elevatori semoventi		X	X	X	X			
All. VII – Gru mobili		X	X	X	X			
All. VIII – Trattori agricoli e forestali						X	X	
All. IX - Escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli						X	X	
All. X – Pompe per calcestruzzo								X

X = modulo giuridico di contenuto riconosciuto equivalente (Circolare MLPS n. 21 del 10 giugno 2013)

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

41

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- **2. Modulo tecnico (3 ore)**
  - Categorie di PLE
  - Componenti strutturali
  - Dispositivi di comando e di sicurezza
  - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
  - DPI specifici da utilizzare con le PLE
  - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
  - Procedure operative di salvataggio

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

42

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- **3. Modulo pratico (4/6 ore)**

PLE con stabilizzatori (3.1)	PLE senza stabilizzatori (3.2)	PLE sia con stabilizzatori che senza stabilizzatori (3.3)
Individuazione dei componenti strutturali	Individuazione dei componenti strutturali	Individuazione dei componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza	Dispositivi di comando e di sicurezza	Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli pre-utilizzo	Controlli pre-utilizzo	Controlli pre-utilizzo
Controlli prima del trasferimento su strada		Controlli prima del trasferimento su strada
Pianificazione del percorso	Pianificazione del percorso	Pianificazione del percorso
Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro	Movimentazione e posizionamento della PLE	Movimentazione e posizionamento della PLE
Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.	Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota	Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota
Manovre di emergenza	Manovre di emergenza	Manovre di emergenza
Messa a riposo della PLE a fine lavoro	Messa a riposo della PLE a fine lavoro	Messa a riposo della PLE a fine lavoro
20/02/2014	Ing. Daniele Novelli	43

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

### **Attestato di abilitazione**

- Viene rilasciato, al termine del percorso formativo, se:
- Esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale
  - Presenza pari ad almeno il 90% del monte ore

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

### Valutazione

Sono previste due prove:

1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici): prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI.

Due possibilità:

- a) si danno almeno il 70% delle risposte esatte: la prova è superata e si passa alla prova pratica
- b) non si danno almeno il 70% delle risposte esatte: si devono ripetere i moduli giuridico e tecnico

2. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici): prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei punti 3.1 (PLE con stabilizzatori) e 3.2 (PLE senza stabilizzatori) e almeno 3 delle prove per il punto 3.3 (PLE sia con stabilizzatori che senza stabilizzatori)

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

45

## La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

### La prova pratica

PLE con stabilizzatori (3.1)	PLE senza stabilizzatori (3.2)	PLE sia con stabilizzatori che senza stabilizzatori (3.3)
spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro - Messa a riposo della PLE a fine lavoro)	spostamento della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Pianificazione del percorso - Movimentazione e posizionamento della PLE - Messa a riposo della PLE a fine lavoro)	spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Movimentazione e posizionamento della PLE - Messa a riposo della PLE a fine lavoro)
effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla posizione di lavoro	effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro	effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro
simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore - Comportamento in caso di guasti)	simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore - Comportamento in caso di guasti)	simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore - Comportamento in caso di guasti)

20/02/2014

Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

46

## Attestato di abilitazione

Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2013 e relativo monte ore frequentato;
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

47

### La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. VIII – trattori agricoli o forestali)

- Premesse (punto 1.0)
  - 1.0. Fermi restando ....

*Il possesso dell'abilitazione di cui al presente allegato **esonera nell'ambito dei lavori agricoli e forestali**, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombrare neve, **dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo.***



20/02/2014

Ing. Daniele Novelli



## ***Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento***

- **L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni** dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
- Il corso di aggiornamento ha **durata minima di 4 ore**, di cui **almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici**, di cui agli allegati III e seguenti.
- La Circolare MLPS n. 12 del 11 marzo 2013 ha chiarito che le 3 ore destinate agli argomenti dei moduli pratici possono essere effettuate anche in aula (con un numero massimo di partecipanti non superiore a 24).

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

49

## **Riconoscimento della formazione ed addestramento pregressi**

Corsi pregressi riconosciuti	Condizioni aggiuntive	Ulteriori condizioni
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;		Validità di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, ovvero entro il 12/03/2018 (Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013, punto 5)
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati	Integrazione tramite il modulo di aggiornamento (4 ore), entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo;	Validità di 5 anni a decorrere dalla data di aggiornamento
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento	Integrazione tramite il modulo di aggiornamento (4 ore) e verifica finale dell'apprendimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo	Validità di 5 anni a decorrere dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

50

## Riconoscimento della formazione pregressa

- Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore dell'accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione (punto 9.3).
- La Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013 ha successivamente chiarito che per uniformità a quanto stabilito da precedenti Accordi Stato Regione (21/12/2011 e 25/07/2012) la documentazione indicata nel punto 9.3 ha natura esemplificativa e non tassativa.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

51

## Riconoscimento dell'esperienza pregressa

- I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'accordo, devono effettuare i corsi di abilitazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
- I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento (4 ore) da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

52

## Settore agricolo e forestale

### Riconoscimento dell'esperienza pregressa

- La Circolare MLPS n. 12 del 11/03/2013 ha specificato che il possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'Accordo 22 febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo medesimo.
- Con riferimento al punto 9.4. dell'Accordo, la Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013 ha chiarito che per "lavoratori del settore agricolo", si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese all'art. 2135 c.c. (es. coltivazione, selvicoltura, allevamento di animali, attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ecc.)

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

53

## Settore agricolo e forestale

### Riconoscimento dell'esperienza pregressa

(Circolare MLPS n. 12 del 11 marzo 2013)

Documentazione attestante l'esperienza degli operatori del settore agricolo e forestale:

- nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta in maniera continuativa nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale.
- nel caso di lavoratore subordinato: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta in maniera continuativa nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. In ogni caso il datore di lavoro, è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

In entrambi i casi, l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

54

## Settore agricolo e forestale Differimento dei termini

(art. 45-bis comma 2 Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione in legge del D.L. 21 giugno 2013, n. 69)

*"2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole ... è differito al 22 marzo 2015."*

La Circolare MLPS n. 45 del 24/12/2013 ha chiarito che:

- Il differimento al 22 marzo 2015 è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1, dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.
- Limitatamente alle sole "macchine agricole" sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.
- L'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.
- I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole "macchine agricole" devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

55

## Riepilogo delle scadenze (escluso settore agricolo e forestale)

Caso	Adempimento	Scadenza
Operatori addetti all'uso delle attrezzature dopo il 12/3/2013	Conseguimento abilitazione	Prima di incaricare il lavoratore all'uso delle attrezzature
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 12/3/2013	Conseguimento abilitazione	Entro 12/3/2015
Operatori già formati (corsi di tipo a)) alla data del 12/3/2013	Corso di aggiornamento	Entro 12/3/2018
Operatori già formati (corsi di tipo b)) alla data del 12/3/2013	Corso di aggiornamento	Entro 12/3/2015
Operatori già formati (corsi di tipo c)) alla data del 12/3/2013	Corso di aggiornamento + verifica apprendimento	Entro 12/3/2015
Tutti gli operatori	Corso di aggiornamento	Ogni 5 anni

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

56

## Riepilogo delle scadenze (settore agricolo e forestale)

Caso	Adempimento	Scadenza
Operatori addetti all'uso delle attrezzature dopo il 22/3/2015	Conseguimento abilitazione	Prima di incaricare il lavoratore all'uso delle attrezzature
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 22/3/2015	Conseguimento abilitazione	Entro 13/3/2017
Operatori già formati (corsi di tipo a)) alla data del 22/3/2015	Corso di aggiornamento	Entro 22/3/2020
Operatori già formati (corsi di tipo b)) alla data del 22/3/2015	Corso di aggiornamento	Entro 22/3/2017
Operatori già formati (corsi di tipo c)) alla data del 22/3/2015	Corso di aggiornamento + verifica apprendimento	Entro 22/3/2017
Tutti gli operatori	Corso di aggiornamento	Ogni 5 anni

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

57

## Attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso

- I noleggiatori e/o concedenti in uso di attrezzature di lavoro previste dall'Accordo 22/12/2012 devono acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso e attesti che gli stessi sono formati conformemente alle disposizioni del titolo III D.Lgs. 81/2008 e siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista (Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013)

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

58

## Soggetti formatori

### Accreditamento regionale

Soggetti	Non soggetti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici di attrezzature oggetto della formazione ai sensi dell'accordo, organizzate per la formazione</li> <li>• le aziende utilizzatrici (limitatamente ai propri lavoratori) di attrezzature oggetto della formazione ai sensi dell'accordo, organizzate per la formazione, in deroga alla esclusione dall'accREDITAMENTO prevista dall'intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008</li> <li>• i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell'accordo</li> <li>• i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale</li> <li>• il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro</li> <li>• l'INAIL</li> <li>• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione di cui all'accordo, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate</li> <li>• gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali</li> <li>• gli enti bilaterali e gli organismi paritetici entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione</li> <li>• le scuole edili</li> </ul>

Qualunque altro soggetto formatore esterno, non compreso tra i precedenti (in entrambe le colonne), cui si rivolgono i soggetti formatori, deve essere accreditato.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

59

## Requisiti dei docenti

- Personale con **esperienza documentata**, almeno **triennale**, sia nel settore della **formazione** sia nel settore della **prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**
- Personale con **esperienza professionale pratica, documentata**, almeno **triennale**, nelle **tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature** di che trattasi.
- **Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.**

Entrambi i requisiti devono essere rispettati

Il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

60

## Requisiti organizzativi dei corsi

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;
- b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;
- d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
- e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;
- f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

61

## Requisiti minimi di natura generale

### Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature

- un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture interferenti per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche
- i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti necessari per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche
- le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione
- i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

62

## Ruolo delle Regioni e delle Province Autonome

- **Soggetto formatore**  
direttamente o mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale
- **Soggetto accreditante**  
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009
- **Vigilanza nei luoghi di lavoro**  
mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali)
- **Gestione del registro informatizzato**

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

63

## Mutuo riconoscimento

- ***5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.***

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

64



## La Commissione Ministero - Regioni

### Composizione:

- un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
- un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle Regioni.

### Funzioni:

- monitorare la corretta applicazione dell'accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia effettua attività di monitoraggio sull'attuazione dell'accordo
- formula pareri relativi a quesiti di carattere generale sull'applicazione del presente accordo;
- elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono costituire utili elementi per l'elaborazione di linee guida;
- elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo, tenendo conto di quanto emerso nell'attività di monitoraggio e di quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- propone eventuali integrazioni dell'elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

**Restano ferme** le specifiche attribuzioni delle Regioni e delle Province Autonome in materia di formazione

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

65

## Grazie per l'attenzione

Dott. Ing. Daniele Novelli

email: [daniele.novelli@asf.toscana.it](mailto:daniele.novelli@asf.toscana.it)

20/02/2014

Ing. Daniele Novelli

66